

Penale Sent. Sez. 1 Num. 56163 Anno 2018

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 23/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRUNO CIRO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1959

avverso l'ordinanza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;

lette/SENTITE le conclusioni del PG

*dot. M. Olga Nigro, che
ha chiesto la deliberazione di inammissibilità del
ricorso*

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630 cod. proc. pen., come interpolato da Corte cost. n. 113 del 2011, proposta nell'interesse di **Ciro Bruno** per asserita violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e 3, lett. d), Cedu, consumata con la sentenza di condanna emessa in data 12 febbraio 2002 dalla Corte di assise di appello di Lecce.


La Corte di appello ha ritenuto che la lamentata violazione del principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non può pronunciare condanna, riformando una sentenza di assoluzione, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative d'accusa di cui assume, contrariamente al primo giudice, la piena attendibilità, non giustifica il giudizio di revisione in assenza di una sentenza della Corte Edu resa nella medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza irrevocabile.

Ha quindi aggiunto che il caso in esame non si connota, del resto, per la necessità di conformarsi ad una sentenza cd. pilota della Corte Edu, riguardante una situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico che abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dalla pronuncia della Corte Edu, atteso che le sentenze affermative del principio asseritamente leso sono state tutte emesse nei confronti di altri Stati aderenti alla Convenzione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di **Ciro Bruno**, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che l'orientamento, per il quale il giudice dell'appello non può riformare in condanna la pronuncia del primo grado senza riassumere le prove dichiarative, è consolidato e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011, ha costruito la nuova revisione come rimedio a carattere generale, azionabile quando occorra uniformarsi ad una decisione della Corte Edu resa in un caso analogo a quello *sub iudice*, come peraltro è stato affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016.

Nel caso in esame è incontestabile che si sia consumata la violazione di un principio del cd giusto processo europeo, perché il ricorrente fu condannato in appello senza che si sia provveduto a riassumere le due fondamentali testimonianze, ritenute dal giudice di primo grado assolutamente inattendibili e contraddittorie, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, secondo il giudice di appello, avrebbero offerto un contributo conoscitivo di rilievo.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.



Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.

1.1. La Corte di appello ha motivato la pronuncia di inammissibilità con una pluralità di argomenti, tra i quali assume rilievo preponderante l'assenza di una decisione della Corte Edu resa nella medesima vicenda oggetto della sentenza di condanna irrevocabile.

Questo dato, incontestato in fatto, è decisivo anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso. Si condivide, infatti, il principio di diritto anche da ultimo ribadito, per il quale "è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura *pilota* o ordinaria della *sentenza europea* richiamata a sostegno della propria istanza" - Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017, Cariolo, Rv. 271198 -

1.2. La Corte di appello ha aggiunto che la revisione non è proponibile perché manca una sentenza cd. pilota della corte Edu e perché il principio ora invocato per affermare l'iniuità convenzionale del processo conclusosi con sentenza irrevocabile non è stato mai affermato in una controversia avente come parte lo Stato italiano.

In ordine a questi due concorrenti argomenti va precisato anzitutto che una sentenza in tema è stata emessa dalla Corte Edu, prima della pronuncia dell'ordinanza impugnata, in una controversia contro lo Stato italiano; si tratta della sentenza emessa nel caso Lorefice contro Italia del 29 giugno 2017, che ha accertato l'iniuità convenzionale del processo, condannando lo Stato italiano, perché il ricorrente era ~~stato~~ stato condannato in secondo grado con una diversa valutazione delle prove ^{DICHIARATIVE} ~~dichiarazione~~, ma senza rinnovazione sul punto dell'istruzione dibattimentale.

Va poi chiarito che la ritenuta essenzialità, ai fini del procedimento di revisione, di una sentenza della Corte Edu resa nella stessa vicenda conosciuta dalla condanna irrevocabile fa sì che divenga irrilevante, ai medesimi fini, l'indagine circa la natura, se di sentenza cd. pilota o meno, di quella che abbia espresso il principio di cui si denuncia la violazione col giudicato di condanna.

1.3. Se, come si ritiene, la Convenzione Edu, nella parte in cui pone per gli Stati parte l'obbligo di conformazione alle sentenze definitive della Corte europea, limita l'obbligo di esecuzione nelle forme della rinnovazione o riapertura del processo al caso in cui la sentenza attenga proprio alla vicenda di quel processo, come peraltro la formula letterale dell'articolo 46 lascia chiaramente

intendere precisando che l'obbligo attiene "alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti", non v'è ragione di prendere in considerazione il tema delle cd. sentenze pilota.

Esse producono certo l'obbligo per gli Stati parte di porre mano alle modifiche necessarie a rimuovere il difetto strutturale evidenziato dalla Corte Edu, ma ciò realizza una modalità di esecuzione diversa ed estranea al tema di diretto interesse, legato alla definizione dei limiti di azionabilità del giudizio di revisione.

Non si ritiene, pertanto, di poter convenire con quanto affermato da Sez. 6, n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv. 269945, secondo cui "la cd. revisione europea introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone la necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, vincolante ai sensi dell'art. 46 della Convenzione: necessità che ricorre quando la sentenza sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando abbia natura di *sentenza pilota*, riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico, ovvero, ancora, quando abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dal *dictum* della Corte Edu e ricorra una situazione corrispondente che implichi la riapertura del dibattimento" ; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6, n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, Rv. 261690.

1.4. Non è qui in discussione l'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte Edu quando esse, come nel caso di specie, diano espressione ad un principio consolidato nella giurisprudenza sovranazionale. Il tema è, come prima detto, più definito e attiene specificamente alla possibilità che, in forza di sentenze della Corte Edu, possano essere travolti i giudicati di condanna con l'attivazione del procedimento di revisione pur quando un obbligo di esecuzione strettamente inteso non venga in rilievo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011 ha indicato nella *restitutio in integrum*, tramite la riapertura del processo, in conformità alle pronunce della Corte europea, l'obiettivo delle "misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere"; ed ha aggiunto che, proprio per assicurare la *restitutio in integrum* della vittima della violazione, occorre mettere in discussione il giudicato formatosi "sulla vicenda giudiziaria sanzionata". Come è agevole rilevare, essa ha sempre incentrato l'attenzione sulla singola e specifica vicenda, senza pertanto poter giustificare letture ampie che inducano a utilizzare la revisione al di fuori di ben precisi obblighi esecutivi in favore del singolo ricorrente dinnanzi alla Corte Edu. Ha del resto chiarito che il già menzionato articolo 46 "va letto in combinazione con l'art. 41 della CEDU, a

norma del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa»".

Sembra allora incontestabile che le misure di specifica reintegrazione nello *status quo ante* siano una modalità di esecuzione, certo migliore ma di pari natura della soluzione indennitaria, e come questa devono allora essere valutate in riguardo esclusivamente al condannato che abbia vittoriosamente esperito un ricorso in sede europea.

1.5. Se si ragionasse nei termini indicati da Sez. 1, n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861, secondo cui "lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte Edu va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011...", pur quando il condannato nel processo asseritamente iniquo sia diverso da ricorrente in sede europea, dovrebbe concludersi che la portata demolitoria del giudicato è ben più forte nelle sentenze della Corte Edu che in quelle di illegittimità costituzionale di norme di pari tipo.

Per le pronunce di illegittimità costituzionale la legge si è premurata di definire i rapporti con i giudicati di condanna, prescrivendo espressamente che "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali" - articolo 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953 -.

Si consideri peraltro che non sempre le pronunce di incostituzionalità travolgono il giudicato. Ciò avviene soltanto in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice o anche, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di norma che comunque incida sul trattamento sanzionatorio. In tale ultima evenienza il superamento del giudicato pone fine all'esecuzione della pena ingiusta, e ciò può fare fino a quando l'esecuzione sia in corso e non possa conseguentemente dirsi che la retroazione trovi uno sbarramento nel fatto compiuto - cfr. in tal senso, Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650 -.

1.5.1. Non altrettanto accade nell'eventualità che oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale sia una norma processuale applicata nel procedimento conclusosi con il giudicato di condanna, seppure si ritenga che essa appartenga al nucleo del cd. giusto processo costituzionale.

Se la disposizione sulla rinnovazione istruttoria in appello, invece che oggetto di una novella normativa, fosse stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale - nella parte in cui non prescrive che... -, non si sarebbe ipotizzato certo un superamento dei giudicati di condanna e si sarebbe

ovviamente rilevato che la situazione processuale da regolare si era definitivamente conclusa. Vale infatti l'indiscusso principio per il quale "la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia *erga omnes* ... e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide ... anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche *esaurite*, e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale - Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535 -.

1.6. È quindi logicamente imposta la conclusione che l'attribuzione alla revisione cd. europea di una portata generale, con rimozione dei giudicati di condanna per violazione del diritto di cui all'articolo 6 della Convenzione in forza di meccanismi processuali ritenuti iniqui, determinerebbe uno squilibrio irragionevole nell'ordinamento interno, non giustificato dalle previsioni convenzionali. La conclusione è del resto avvalorata dalle affermazioni rese da Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 252933.

Le Sezioni unite hanno sì affermato il principio per il quale "le decisioni della Corte Edu che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione Edu assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte internazionale"; ma hanno in motivazione chiarito che è ben diverso il caso di una pena che alla fine si riveli illegittima soltanto perché irrogata all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte Edu non equo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Hanno infatti osservato che in tale ultima ipotesi oggetto di esame sono eventuali *errores in procedendo*, che implicano valutazioni direttamente connesse alla vicenda specifica, con un accertamento "caso per caso...". La conseguenza è allora "che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a un vincolante *dictum* della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie".

1.7. Nel caso *de quo* il ricorrente ha lamentato la violazione di un principio che trova soddisfacimento in regole d'ordine processuale, a cui peraltro il legislatore italiano ha posto mano, preceduto da alcune decisioni della Sezioni unite della Corte di cassazione (v. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487), con l'intervento di novella sull'articolo 603 cod. proc. pen., e specificamente con l'aggiunta di un nuovo comma, il 3-*bis*, a norma del quale "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di

proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" – l. 23 giugno 2017, n. 103 –.

Sulla base delle considerazioni sino ad ora svolte si può quindi ribadire il principio di diritto per cui "è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla richiesta di applicazione dei principi enunciati da una sentenza della Corte EDU riguardante *errores in procedendo* verificatisi in procedimento relativo ad altro imputato, in ragione dell'asserita sussistenza di una situazione analoga, in quanto, la violazione dei parametri convenzionali si misura nella logica dell'effettiva lesione del diritto ad un equo processo, alla luce di valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica" – Sez. 6, n. 39925 del 29/5/2014, Attanasio, Rv. 261443 –.

2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2018

